COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XLI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento Avellino, Caserta, Salerno, Livorno e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949. (1285) 371

PRESIDENTE 371, 373, 374, 375
GRIFONE 371, 372, 373
CIMENTI 372
SEDATI, *Relatore* 372, 374, 375
CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 372, 373
BIANCO 372, 373
CREMASCHI OLINDO 375
MARENGHI 375

La seduta comincia alle 9.

GUI, *Segretario*, legge il verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Livorno e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949. (1285).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Liverno e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

Abbiamo finora approvato l'articolo 1, con un emendamento aggiuntivo, presentato dallo stesso onorevole relatore.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

« In ognuna delle suddette provincie è istituita una Commissione composta del prefetto che la presiede, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'intendente di finanza.

La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità dei fondi assegnati alla provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei sussidi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subìto il maggior danno, ed in genere, all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno subìto dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, ne abbia gravemente compromesso l'efficienza produttiva.

La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere su ogni singola concessione ».

GRIFONE. Nella discussione generale abbiamo già fatto presente l'opportunità che, dovendosi decidere su di una materia così delicata come quella della concessione dei sussidi, della Commissione facciano parte anche i rappresentanti delle categorie più interes-

sate, e cioè quelle dei coltivatori diretti e dei lavoratori della terra: i primi, interessati per la ricostruzione delle aziende ed i secondi per la mano d'opera che dev'essere impiegata. E ciò è opportuno anche per evitare che contro l'operato della Commissione possano levarsi sospetti e accuse — che in occasioni del genere spesso si verificano — di aver adottato criteri preferenziali.

D'altra parte, per quanto concerne i sussidi, la legge 1° luglio 1946, n. 31, prevedeva che l'Ispettorato agrario dovesse sentire i Comitati provinciali dell'agricoltura. Ora, a meno che i colleghi non ritengano più opportuno, invece di allargare la Commissione, includere l'obbligo, anche per questi sussidi, di consultare i Comitati provinciali dell'agricoltura — i quali però sono comitati assai numerosi e che non si riuniscono quasi mai, tanto che in certe provincie sono caduti in desuetudine — a nostro avviso è preferibile includere nella Commissione due rappresentanti delle categorie più direttamente interessate, i quali assisterebbero i funzionari statali prepostivi, e le cose procederebbero più speditamente. In questo modo, infatti, ci sarebbero due esperti della materia e della provincia che faciliterebbero il lavoro dei funzionari, e nello stesso tempo si eviterebbe che tutto il meccanismo della legge fosse affidato ai soli funzionari, i quali sono sempre infastiditi da pressioni e da sollecitazioni delle parti interessate.

Propongo, pertanto, unitamente all'onorevole Bianco e ad altri colleghi, un emendamento per aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « e da un rappresentante dei coltivatori e da uno dei lavoratori della terra, designati dalle rispettive organizzazioni ».

CIMENTI. Non ho alcuna prevenzione contro la proposta dell'onorevole Grifone, ma non capisco la necessità dell'allargamento della Commissione, né quella di sentire il parere dei Comitati provinciali dell'agricoltura.

In secondo luogo, osservo che nel secondo comma dell'articolo 2 si parla di criteri di massima da seguire nella concessione dei sussidi — criteri che debbono essere determinati dalla Commissione, tenendo presenti le disponibilità dei fondi — quando nel successivo articolo 3 noi leggiamo che il sussidio può esser concesso solo per determinate spese, che sono tassativamente indicate, e l'articolo 4 stabilisce perfino le misure di detti sussidi.

Ora, quali criteri di massima dovrebbe esprimere detta Commissione, quando la stessa legge ha già tutto stabilito? A me sembra che vi sia un'incongruenza.

Per concludere, ritengo che l'allargamento della Commissione non sia necessario, in quanto essa agisce già in base a criteri strettamente delimitati.

SEDATI, *Relatore*. È vero che l'articolo 3 stabilisce nei minimi particolari la misura del contributo e per quali spese esso può essere concesso; però nell'articolo 2 sono spiegati i criteri di massima da seguire, e cioè: aver riguardo per le aziende di minor ampiezza; favorire quelle che hanno subito maggiori danni; graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona. Questi sono, quindi, i criteri di massima che la Commissione deve seguire.

Circa l'allargamento della Commissione proposto dagli onorevoli Grifone ed altri, mi sembra che la questione potrebbe essere risolta inserendo al secondo comma, dopo la parola « Commissione », le altre « sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura ».

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo.

GRIFONE. Se l'inciso non si inserisce nell'ultimo comma, cade tutto. La valutazione delle concessioni rimane affidata ai soli funzionari, ed è per l'appunto ciò che noi non vogliamo.

Ma perché non avete fiducia nelle rappresentanze? È strano che l'opposizione venga proprio dall'onorevole sottosegretario!

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io non ho fatto alcuna opposizione, osservo soltanto che un comitato non può essere convocato per esaminare i singoli casi: esso è un organo che può dare delle direttive, ma non può fare tutto quel lavoro.

BIANCO. Noi potremmo anche essere d'accordo con la tesi sostenuta dal Sottosegretario circa la difficoltà di convocare ogni volta questo Comitato; ma allora perché non si tien conto che la presenza di questi due rappresentanti — che potrebbero essere scelti o dalla nostra o dall'organizzazione che fa capo all'onorevole Bonomi — servirebbe anche a mettere i funzionari nella condizione di non poter essere sospettati? E oltre tutto come possono dei funzionari, specie se da poco arrivati nella provincia, decidere o dare un giudizio in una materia così delicata ed importante?

SEDATI, *Relatore*. Nello svolgere la mia brevissima relazione, accennai ad una delle caratteristiche fondamentali di questa legge,

che è quella dell'immediatezza. Chi ha proposto questa legge ha avuto di mira la creazione di un congegno il più snello possibile, che potesse portare immediatamente alla realizzazione dello scopo che si vuole raggiungere. Ora, se su ogni domanda si dovesse sentire il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura o se si dovesse ricorrere all'altro sistema di inserire i rappresentanti dei lavoratori, la Commissione si appesantirebbe e il lavoro andrebbe alle lunghe. Infine osservo che si è parlato di inserire i rappresentanti dei coltivatori diretti e dei lavoratori della terra, ma non si è tenuto conto che a questa legge non sono interessate soltanto queste due categorie, ma anche quelle dei piccoli proprietari, dei piccoli affittuari, ecc.

Ora, io penso che, così come è congegnato il sistema, con la presenza anche dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, il quale esamina le domande dal punto di vista tecnico ed economico, vi siano tutte le garanzie per un esame obiettivo e sollecito. D'altra parte, negli articoli 2 e 3 sono così rigidamente fissati i criteri di applicazione di questa legge che è difficile possano esser compiuti dei soprusi. Infine, trattandosi soltanto di piccole aziende, non possono neppure sorgere contrasti di interessi. Quando appare tanto evidente che è difficile siano commessi degli errori o delle manchevolezze, lasciamo le cose come sono e adoperiamoci perché la legge sia applicata nel più breve tempo possibile. D'altra parte, sono concessioni che normalmente sono fatte dagli organi dello Stato.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'accertamento dei danni da compensare non può esser fatto che da un ufficio; quest'ufficio dipende dal Ministero dell'agricoltura che si assume in pieno la responsabilità, per quanto si riferisce alle misurazioni ed agli accertamenti tecnici dei danni. Il Comitato provinciale non è indicato per stabilire ditta per ditta il danno da compensare, e son sicuro che se facessimo questa aggiunta all'ultimo comma, essa rimarrebbe inoperante: invece è utile che il Comitato dia alle Commissioni le direttive di massima.

Per quanto si riferisce agli uffici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, posso affermare con tutta tranquillità che i nostri Ispettorati sono ben visti in tutte le provincie e che sono gli organi più attrezzati dal punto di vista funzionale per provvedere alle liquidazioni.

Perciò vorrei pregare l'onorevole Grifone di non insistere nel suo emendamento, perché le mie considerazioni non sono intese a sfuggire alle responsabilità, che anzi i miei uffici si assumono in pieno. Inoltre mi sembra che debba pure essere tenuta in conto e necessita di procedere con sollecitudine per provvedimenti di questa natura.

GRIFONE. Tale necessità sarebbe stata egualmente soddisfatta se il Governo avesse presentato il disegno di legge con maggiore sollecitudine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Grifone ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'inciso proposto dal relatore, da inserirsi al secondo comma:

« sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il sussidio può essere concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;

b) al ripristino della sistemazione della coltivabilità dei terreni;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

La concessione del sussidio di cui alla presente legge esclude per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4.

« Il sussidio non può eccedere rispettivamente il 50 per cento del danno per gli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 3 ».

È stato presentato, dagli onorevoli Grifone e Bianco, il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 4:

« Il sussidio non può eccedere il cinquanta per cento del danno ».

BIANCO. Non avrei bisogno di illustrare l'emendamento, perché già l'onorevole Grifone ne ha parlato nella discussione generale. In sostanza, noi non vediamo la ragione per la quale si deve contribuire al risarcimento del danno subìto dal proprietario in una misura maggiore di quella che invece si vuol concedere al conduttore dell'azienda. Mi pare che i nostri sforzi dovrebbero essere diretti ad incoraggiare l'impresa e non soltanto a risarcire il proprietario dell'immobile.

SEDATI, *Relatore*. In questa differenza vi è una giustificazione. Anzitutto, per i casi in cui viene concesso il 50 per cento, si tratta di investimenti di capitali per opere stabili: quindi, investimenti che danno frutti a più lunga scadenza, per cui c'è, da parte degli interessati, una certa ritrosia ad eseguirli: di qui si rende necessaria una maggiore sollecitazione perché siano compiuti. Inoltre, essi richiedono una notevole spesa di materiale e di mano d'opera, spese vive che vanno a carico del proprietario e non del conduttore dell'azienda; ed infine, con l'attuazione di queste opere, si dà sollievo alla mano d'opera disoccupata.

Invece, è stato stabilito il contributo del 40 per cento per acquisti di sementi, ecc., per un altro complesso di ragioni: per quanto riguarda le sementi, è difficile l'accertamento; per quanto riguarda gli attrezzi da lavoro, vi è già la legge 23 aprile 1949 che concede dei contributi, e molti contadini già hanno usufruito di codesti contributi.

Per queste ragioni si è ritenuto di fare una differenziazione, e per le stesse ragioni raccomando di mantenere il testo governativo.

BIANCO. Dire che dobbiamo dare di più al proprietario perché in caso diverso non sarebbe spinto a fare i lavori, e non dare altrettanto al conduttore dell'azienda perché volente o nolente è obbligato a provvedere lo stesso, mi pare che significhi voler incoraggiare coloro che fanno delle spese voluttuarie dando loro un sussidio.

Quanto al secondo argomento portato dall'onorevole relatore, osservo che l'articolo 3 dice che la concessione del sussidio di cui alla legge esclude, per lo stesso oggetto, ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo degli onorevoli Grifone e Bianco.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo governativo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Sono ammessi al sussidio coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese occorse per riparare ai danni subiti nei beni strumentali. Nei casi di compartecipazione il sussidio relativo ai beni strumentali viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti, secondo il contratto esistente ».

Gli onorevoli Grifone e Bianco propongono la soppressione del secondo periodo dell'articolo stesso. L'onorevole Cremaschi Olindo, propone che dopo le parole « beni strumentali » si aggiungano le parole « e ai danni colturali ».

BIANCO. Anche quest'altro nostro emendamento era stato implicitamente illustrato dall'onorevole Grifone, nella precedente seduta, ma forse è bene riepilogarne i concetti ispiratori. Noi abbiamo prospettato il caso del piccolo coltivatore che non sia proprietario. Il relatore ha obiettato che si tratta di una aliquota del 10 per cento; ma i casi sono due: o ci sono questi coltivatori diretti non proprietari, o non ci sono. Se non ci sono, metterceli non dice nulla. Ma occorre tener presente che molte delle spese che sarebbero andate a carico del proprietario, sono state fatte esclusivamente dai conduttori, per la semplice ragione che il proprietario non è stato spinto a farle. Ad esempio, che cosa importa al proprietario riparare la casetta rustica in campagna, quando non vi abita? E allora, se questo lavoro è stato fatto dal conduttore, perché si deve stabilire nella legge che egli non può chiedere nulla? Facciamo almeno in modo che anche i conduttori non proprietari possano chiedere il concorso dello Stato: poi si vedrà se potranno avere qualcosa oppure no, ma non escludiamoli *a priori*.

SEDATI, *Relatore*. Per quanto riguarda la riparazione dei danni arrecati, vi sono due categorie che sono chiamate a chiedere il contributo dello Stato: per le opere stabili e permanenti, vi è il proprietario dell'azienda, il quale può e non può coincidere con l'imprenditore; per l'acquisto sementi, ecc., vi è la compartecipazione delle due categorie, proprietari e lavoratori. Ecco perché l'articolo 5, forse pleonasticamente, ha voluto specificare queste varie categorie.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Cremaschi Olindo, faccio osservare che nell'articolo precedente non s'è fatto cenno a risarcimento di danni nelle colture, e quindi

quest'ipotesi non può essere accennata nell'articolo 5.

CREMASCHI OLINDO. Faccio notare che mi sembra per lo meno errato il pensare che i terreni alluvionati non richiedano mano d'opera e spese per la messa a produzione. Codesti terreni richiedono una nuova aratura ed una nuova messa a produzione, e le spese per tutti questi lavori chi deve anticiparle: il mezzadro o l'affittuario?

Non possiamo tralasciare di fare una espressa specificazione dei lavori che debbono essere ricompensati, altrimenti può accadere che il proprietario riceva il contributo per un lavoro che egli non ha fatto o al quale ha partecipato solo in parte, mentre il suo mezzadro — che ha fatto per intero o per metà il lavoro — non riceve nulla.

Noi tutti riconosciamo che codesti lavori sono indispensabili per portare a nuova produzione il terreno e perciò necessita farne espressa menzione nella legge.

SEDATI, *Relatore*. All'articolo 3 è detto chiaramente come ci si deve regolare in ogni caso. È ovvio che chi riceve il contributo deve poi darlo a chi ha eseguito i lavori. Quindi, questa preoccupazione per me non esiste.

PRESIDENTE. Quando si tratta di riparazioni straordinarie per danni apportati al fondo, i lavori non mi pare che siano a carico del mezzadro o del compartecipante, perché a carico loro sono soltanto i lavori ordinari.

CREMASCHI OLINDO. Facciamo il caso che il mezzadro debba nuovamente praticare tutta l'aratura del terreno: chi pagherà questa aratura? Sarà pagata a metà? In questo caso, se si dà un contributo per l'aratura del terreno, questo contributo dobbiamo ritenere che sia suddiviso tra il proprietario ed il mezzadro. Ma nel contributo bisogna tener conto di tutte le spese eccezionali: per pagare l'aratura, per acquistare le sementi, ecc. Ripeto, se diamo il contributo al proprietario, dobbiamo darlo anche al mezzadro.

MARENGHI. Ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Cremaschi siano fuori posto. Bisogna tener presente che il contributo non vien dato dopo la stima del danno, ma per lavori da eseguire, di modo che se il mezzadro contribuisce al ripristino della coltivabilità dei terreni s'intende che una parte del contributo, per il lavoro che ha eseguito, gli spetta. Insomma, l'onorevole Cremaschi crede che il contributo venga dato in relazione ai danni: invece esso vien dato in relazione ai lavori che debbono essere eseguiti.

PRESIDENTE. Poiché è iniziata la seduta dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI